



GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO
tel. 0471/946257 – fax. 0471/946325
e.mail: alessandro.urzi@consiglio-bz.org

14. legislatura/2009
Disegno di legge

Disegno di legge provinciale:

**“Disposizioni per i servizi di tutela e la prevenzione dei rischi
nei luoghi di pubblico intrattenimento o di pubblico spettacolo”**

presentato dai consiglieri provinciali

Alessandro Urzi

Maurizio Vezzali

Disegno di legge provinciale:

“Disposizioni per i servizi di tutela e la prevenzione dei rischi nei luoghi di pubblico intrattenimento o di pubblico spettacolo”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Provincia, con la presente legge, al fine di prevenire e ridurre i rischi legati alla frequentazione dei luoghi di pubblico intrattenimento o di pubblico spettacolo e dei locali pubblici in genere, con particolare riguardo alle discoteche, disciplina il conseguimento della qualifica professionale di addetto ai servizi di tutela e istituisce il registro provinciale di qualità delle discoteche.

Art. 2

(Addetto ai servizi di tutela)

- 1) Per addetto ai servizi di tutela si intende colui il quale svolge la sua attività professionale in luoghi di pubblico intrattenimento o di pubblico spettacolo, presso locali pubblici in genere in occasione di eventi o manifestazioni, nonché in qualsiasi luogo ove il particolare afflusso di pubblico lo richieda.
- 2) L'addetto ai servizi di tutela svolge la sua attività sia all'interno che all'esterno dei luoghi indicati al comma 1 con i seguenti compiti:
 - a) si adopera affinché il flusso ed il deflusso del pubblico dai luoghi di cui al comma 1 avvenga regolarmente;
 - b) controlla costantemente il rispetto delle norme di sicurezza e riferisce immediatamente al responsabile locale ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 su eventuali anomalie dello stato dei sistemi di sicurezza;

- c) informa le forze dell'ordine sullo stato, la natura e lo svolgimento del servizio in corso e collabora con le stesse per il miglior espletamento delle funzioni loro proprie, nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
- d) collabora con gli addetti alla vigilanza di cui agli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773;
- e) informa e sensibilizza gli utenti sugli effetti e sui rischi derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- f) collabora con i servizi e le strutture pubbliche e private per il recupero di soggetti che fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, contribuendo a individuare i soggetti a rischio e favorendone il contatto con le strutture preposte;
- g) osserva costantemente gli utenti per cogliere le situazioni di disagio e di rischio e prevenire comportamenti potenzialmente violenti e prevaricatori che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'evento;
- h) effettua interventi di primo soccorso ed antincendio in attesa delle competenti autorità mediche e di pronto intervento;
- i) si adopera per dissuadere gli utenti dal mettersi alla guida di autoveicoli se in condizioni psicofisiche non idonee, collaborando a tal fine con le forze dell'ordine.

2) L'attività svolta dall'addetto ai servizi di tutela non comprende in alcun modo le azioni di competenza delle forze dell'ordine o i servizi di vigilanza e custodia di cui agli articoli 133 e 134 del r.d. 773/1931.

Art. 3

(Percorso formativo)

1. Il conseguimento della qualifica professionale di addetto ai servizi di tutela è subordinato alla frequenza, con superamento della prova finale, di specifici corsi di formazione professionale regolarmente autorizzati e riconosciuti dalla Provincia.
2. I corsi di formazione previsti al comma 1, di durata complessiva di seicento ore, sono articolati secondo gli ordinamenti didattici provinciali e vertono in particolare su:
 - a) nozioni di psicologia, con particolare riguardo alle dinamiche del mondo giovanile, alle tecniche di comunicazione e di mediazione dei conflitti;
 - b) nozioni di diritto e procedura penale;

- c) conoscenza delle strutture pubbliche e private che affrontano il problema delle tossicodipendenze;
- d) conoscenza dei metodi e dei programmi di recupero dall'alcolismo e dalle tossicodipendenze;
- e) nozioni mediche sull'abuso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti;
- f) normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) seconda lingua;
- h) tecniche di primo soccorso.

Art. 4

(Elenco provinciale degli addetti ai servizi di tutela)

1. E' istituito, presso l'assessorato al Commercio, l'elenco provinciale degli addetti ai servizi di tutela, di seguito denominato elenco.
2. Possono iscriversi nell'elenco i soggetti che abbiano conseguito la qualifica professionale di addetto ai servizi di tutela, ai sensi dell'articolo 3, e siano in possesso di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica.
3. All'iscrizione nell'elenco provvede, su domanda degli interessati e previa verifica dei requisiti previsti al comma 2, una apposita struttura istituita secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della Giunta provinciale.
4. La struttura di cui al comma 3 provvede altresì alla tenuta dell'elenco e alla revisione e all'aggiornamento periodico in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 2.

Art. 5

(Registro provinciale di qualità delle discoteche)

1. E' istituito presso l'assessorato provinciale al Commercio il registro provinciale di qualità delle discoteche, di seguito denominato registro.
2. Possono essere iscritte nel registro le aziende che:
 - a) si avvalgano di personale iscritto all'elenco di cui all'articolo 4, per lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 2;
 - b) favoriscano interventi di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e contenimento dei rischi, svolti da operatori sociali all'interno e all'esterno

delle discoteche, anche in accordo con le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio;

- c) riservino, all'interno dei locali, uno spazio idoneo destinato ad accogliere materiale predisposto nell'ambito di campagne informative promosse da istituzioni pubbliche (o private) sui pericoli derivanti dall'assunzione di stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento alla poli-assunzione;
- d) adottino misure concrete per ridurre l'impatto acustico all'interno delle discoteche, garantendo l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) adottino misure concrete per ridurre l'impatto ambientale all'interno delle discoteche, riservando spazi idonei adeguatamente areati, per riposo e possibilità di dialogo e per consentire ai clienti la decompressione ed il raffreddamento e garantendo condizioni climatiche adeguate all'effettiva capienza del locale e facile accesso alle fonti di distribuzione di acqua corrente fresca per affrontare eventuali problemi di ipertermia;
- f) pratichino all'interno delle discoteche una politica dei prezzi che incentivi l'uso di bevande non alcoliche e refrigeranti;
- g) predispongano, a livello logistico e della comunicazione, le misure necessarie per facilitare un rapido ed efficace intervento da parte delle strutture di pronto soccorso.

3. La struttura prevista all'articolo 4, comma 3 provvede all'iscrizione nel registro, su domanda delle aziende interessate e previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 2, alla tenuta del registro, alla revisione e all'aggiornamento periodico in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 2.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente ai corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, si provvederà, per gli esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge mediante legge finanziaria annuale.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'art. 3 saranno attivati successivamente all'autorizzazione di spesa da attuarsi in sede di approvazione di legge finanziaria.

Bolzano, 4.02.2009

I consiglieri provinciali

Alessandro Urzi

Maurizio Vezzali